



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

152/2013

NOVEMBRE/13/2013 (*)

27 Novembre 2013

**LA FIGURA DEL TRADUTTORE E/O
INTERPRETE OCCUPATO NELLE
SCUOLE O ISTITUTI DI LINGUA NON
E' ASSIMILABILE A QUELLA
CONTENUTA NEL REGIO DECRETO
N° 2657/1923 RIFERITA AGLI
ALBERGHI E ALLE AGENZIE
DI VIAGGIO.
ADDUCENDO TALE MOTIVAZIONE IL
MINISTERO DEL LAVORO, CON
L'INTERPELLO N° 31 DEL 19**

NOVEMBRE U.S., RITIENE ILLEGITTIMA LA STIPULA DI CONTRATTI JOB ON CALL PER TALE MANSIONE PROFESSIONALE.

Il Ministero del Lavoro, con l'**interpello n° 31 del 10 novembre 2013**, ha fornito nuovi chiarimenti in merito alle figure professionali occupabili con il contratto di lavoro intermittente.

Introdotta nel nostro ordinamento positivo dal D. Lgs. N° 276/2003, il contratto di lavoro a chiamata ha subito, e subisce tuttora, continue evoluzioni e/o modificazioni sia a livello normativo che di prassi strettamente operativa.

Orbene, il Dicastero del Welfare, con l'interpello in commento, ha provveduto a fornire la propria risposta al quesito, inoltrato dal nostro Consiglio Nazionale, inteso a conoscere il parere ministeriale in merito **all'applicabilità della tipologia contrattuale *de qua* agli interpreti e traduttori occupati presso scuole o istituti di lingua.**

In primis, i tecnici di Via Flavia hanno sottolineato come, in carenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi – ex art. 34 del D. Lgs. N° 276/2003 –, il contratto di lavoro intermittente possa essere stipulato per l'espletamento delle attività contenute nella tabella allegata al Regio decreto n° 2657 del lontano 1923.

In tale tabella sono ricomprese le prestazioni svolte dagli "*interpreti alle dipendenze di **alberghi o di agenzie di viaggio e turismo**, esclusi coloro che hanno incarichi o occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, non presentino, nella particolarità del caso, i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa*".

Orbene, il Ministero del Lavoro, con l'interpello n° 31/2013, evidenzia che le attività elencate nel citato provvedimento dell'epoca monarchica si riferiscono alle prestazioni di interpretariato rese nell'ambito di strutture alberghiere o presso agenzie di viaggio che, per loro natura, vengono, *de facto*, effettuate in maniera discontinua.

Diverso è il ruolo e la continuità dell'impiego degli stessi traduttori e/o interpreti occupati, *ex adverso*, presso scuole o istituti di lingua che fanno di tale attività il loro *core business*.

In nuce, il Dicastero di Via Flavia **nega la possibilità di ricorrere al contratto di lavoro intermittente** per la fattispecie oggetto del quesito, in quanto **non è possibile equiparare la figura del traduttore e/o interprete impiegato presso scuole o istituti di lingue a quella di cui all'art. 38 della tabella allegata al regio Decreto n° 2657/1923.**

Resta ferma la possibilità di instaurare contratti *job on call*, (*anche*) per la mansione in disamina, laddove **sussistano le condizioni soggettive del prestatore - ex art. 34 D. Lgs. N° 276/2003 (*id.*: meno di 24 anni e fino al compimento del 25 ovvero più di 55) - oppure per le motivazioni previste dalla contrattazione collettiva di settore.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA